



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

ACCORDO INTEGRATIVO NAZIONALE CONCERNENTE LA DISTRIBUZIONE DEL FONDO DI AMMINISTRAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 11 DEL D.P.R. 17 GIUGNO 2022, N.121, IN MERITO ALL'ARTICOLO 12, LETTERA H) "ATTIVITA' DI STUDIO, RICERCA E SPERIMENTAZIONE".

Il giorno 19 gennaio 2024, alle ore 10:00, presso il Ministero dell'Interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, si sono incontrate la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 140, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e ss.mm.ii., per la sottoscrizione definitiva dell'Accordo integrativo nazionale concernente la distribuzione del fondo di amministrazione di cui all'articolo 11 del D.P.R. 17 giugno 2022, n. 121, in merito all'articolo 12, lettera H) "Attività di studio, ricerca e sperimentazione".

La delegazione di parte pubblica è presieduta dal Sottosegretario di Stato, On.le Emanuele Prisco, ed è composta dal Capo del Dipartimento, Prefetto Renato Franceschelli, dal Capo del Corpo nazionale, Ing. Carlo Dall'Oppio, dal Direttore centrale per le risorse finanziarie, Dott. Fabio Italia. La delegazione di parte sindacale è composta dalle Organizzazioni sindacali del personale non direttivo e non dirigente del comparto autonomo di negoziazione "Vigili del fuoco e soccorso pubblico" firmatarie dell'accordo sindacale per il triennio economico e normativo 2019-2021, recepito con decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121.

PREMESSO

- che gli artt. 47 e 48 del CCNL 1998-2001 hanno costituito il Fondo Unico di Amministrazione del personale non dirigente del Corpo nazionale e definito le relative modalità di alimentazione e finalizzazioni di utilizzo;
- che l'articolo 6 del D.P.R. 29 novembre 2007, di recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale, relativo al quadriennio 2006-2009, istituisce il Fondo di Amministrazione del personale non direttivo e non dirigente;
- che gli articoli 11 e 12 del D.P.R. 17 giugno 2022, n. 121, di recepimento dell'accordo sindacale per il Corpo nazionale, relativo al triennio 2019-2021, per il personale non direttivo e non dirigente, hanno definito, rispettivamente, le nuove modalità di alimentazione del Fondo di Amministrazione e le relative utilizzazioni;
- che i commi 3 e 4 del citato articolo 12, dispongono che, anche nelle more dell'accertamento per ciascun anno di competenza della consistenza delle risorse variabili, le risorse aventi carattere di certezza e stabilità sono utilizzate per promuovere il miglioramento dell'efficienza dei servizi istituzionali, con la realizzazione di piani e progetti strumentali e di risultato da definire mediante accordi integrativi nazionali, ovvero accordi decentrati di livello centrale e periferico;
- che il comma 1, lettera h), del predetto articolo 12 prevede che a valere sulle risorse del Fondo di Amministrazione si provvede alla corresponsione dei compensi per l'attività di studio, ricerca e sperimentazione di cui agli accordi integrativi nazionali sottoscritti ai sensi dell'art 48, comma 2,



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

lettera c), del CCNL 1998-2001 e che inoltre il comma 4, lettera a) del medesimo articolo individua tali attività fra quelle da incentivare attraverso la procedura di cui al comma 3 del citato articolo 12;

- che con decreto della Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie n. 572 del 19.07.2023, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio il 20.07.2023 al numero 4792 sono state accertate in complessivi euro 144.662.156,20 le risorse certe e stabili costituenti la dotazione del Fondo di Amministrazione per l'anno 2023;
- che il medesimo decreto determina in complessivi euro 16.950.249,40 la quota delle predette risorse aventi carattere di certezza e di stabilità non ancora utilizzata, mediante accordi negoziali, per incrementi permanenti delle misure economiche di emolumenti accessori già vigenti, nonché all'introduzione di nuove fattispecie incentivabili;
- che l'articolo 32 del D.P.R. 7 maggio 2008, come sostituito dall'articolo 41, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, di recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il triennio 2019-2021, prescrive che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato accertino la compatibilità delle ipotesi di accordi integrativi nazionali con i vincoli risultanti dal decreto richiamato e con gli strumenti di programmazione annuale e pluriennale del bilancio del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;
- che con nota prot. n. 290862 del 22 dicembre 2023, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico, ha ritenuto che la nuova ipotesi di accordo integrativo nazionale concernente la distribuzione del fondo di amministrazione di cui all'articolo 11 del d.P.R. 17 giugno 2022, n. 121 in merito all'articolo 12, comma 1, lettera h "Attività progettuali di studio, ricerca e sperimentazione" sottoscritta in data 12 settembre 2023 potesse avere ulteriore corso, alla luce del recepimento nella stessa delle osservazioni precedentemente formulate;
- che con nota prot. n. 0081977 del 27 dicembre 2023, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica – Ufficio Relazioni Sindacali, vista la nota sopramenzionata del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGOP, ha espresso parere favorevole all'ulteriore corso della predetta ipotesi;

LE PARTI

Attesa la necessità di procedere alla definizione delle modalità di utilizzazione del Fondo di Amministrazione di cui all'articolo 11 del D.P.R. 17 giugno 2022, n. 121, in relazione alla lettera h) dell'articolo 12 "attività di studio, ricerca e sperimentazione";

atteso che in esito all'odierna contrattazione integrativa è emersa la volontà condivisa di:

- rivisitare il vigente accordo decentrato a livello nazionale sottoscritto in data 14 maggio 1999 nell'ottica di individuare i destinatari delle risorse stanziare per l'attività di studio, per



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

l'attività di ricerca e per l'attività di sperimentazione, prevedendone l'adeguamento rispetto alle più recenti modifiche ordinamentali;

- rivisitare le modalità di svolgimento e di valutazione dei risultati dell'attività di studio, dell'attività di ricerca e dell'attività di sperimentazione;
- procedere alla determinazione del complessivo impegno di spesa annuale nonché della nuova misura dei compensi individuali da riconoscere al personale non direttivo e non dirigente incaricato dell'attività di ricerca e dell'attività di sperimentazione a decorrere dall'anno 2023;

CONVENGONO

Articolo 1

Personale non direttivo partecipante all'attività di ricerca

1. Le attività di ricerca sono realizzate dal Corpo nazionale mediante le articolazioni centrali del Dipartimento. Il personale incaricato svolge le attività di ricerca al di fuori dell'orario di lavoro ordinario e straordinario.
2. Partecipa all'attività di ricerca, secondo criteri di rotazione, in qualità di coordinatore o di componente di un gruppo di lavoro, il personale non direttivo in servizio negli Uffici di cui al comma 1 di seguito indicato: il personale appartenente al ruolo degli ispettori antincendi, al ruolo speciale degli ispettori antincendi AIB ad esaurimento, ai ruoli degli ispettori che esercitano funzioni tecnico-professionali, nonché il personale ispettore dei ruoli specialistici.
3. L'attività di ricerca è condotta da gruppi di lavoro, ciascuno dei quali, di norma, costituito da non meno di cinque unità e da non più di dieci unità del personale indicato al comma 2, incluso il coordinatore. E' ammessa la partecipazione ai gruppi anche di personale temporaneamente assegnato, a qualsiasi titolo, agli Uffici centrali del Dipartimento, purché per un periodo di tempo non inferiore a quello specificato all'articolo 3, comma 5. Il coordinatore del gruppo di lavoro è individuato tra il personale in assegnazione giuridica presso le Direzioni o gli Uffici centrali del Dipartimento.
4. In via eccezionale, il Capo del Corpo nazionale può disporre, nel rispetto della composizione numerica di cui al comma 3 e nei limiti del valore dell'impegno di spesa complessivamente assunto, l'inserimento nei gruppi di personale dei ruoli di cui al comma 2 in servizio presso le strutture territoriali, qualora in possesso di specifiche competenze utili per il proficuo espletamento dell'incarico.
5. Non è ammessa la partecipazione, con qualsiasi funzione, a più gruppi di lavoro.

Articolo 2

Personale non direttivo partecipante all'attività di sperimentazione

1. Le attività di sperimentazione sono realizzate dal Corpo nazionale mediante gli Uffici centrali del Dipartimento di seguito indicati:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

- a) Centro studi ed esperienze, della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica;
- b) Nucleo investigativo antincendi, della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica;
- c) Ufficio per il contrasto al rischio NBCR e per i servizi specializzati, della Direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo.

In via eccezionale, il Direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, può proporre al Capo del Corpo nazionale l'inserimento nei gruppi afferenti agli uffici di cui alle lettere a) e b) di personale dei ruoli di cui al successivo comma 2 in servizio presso altri Uffici della medesima Direzione centrale, nel rispetto del numero massimo di unità indicato per l'attività di sperimentazione all'articolo 3, comma 2. Il personale incaricato svolge le attività di sperimentazione al di fuori dell'orario di lavoro ordinario e straordinario.

2. Partecipa all'attività di sperimentazione, secondo criteri di rotazione, il personale non direttivo in servizio nell'ambito degli Uffici di cui al comma 1, di seguito indicato: il personale appartenente ai ruoli non direttivi e non dirigenti che esercitano funzioni tecnico-professionali, nonché il personale appartenente ai ruoli non direttivi e non dirigenti che esercitano funzioni operative. In particolare, le funzioni di coordinatore dei gruppi di lavoro sono svolte da personale ispettore dei vari ruoli. Il personale che partecipa all'attività di ricerca non può prendere parte all'attività di sperimentazione.
3. L'attività di sperimentazione è condotta da gruppi di lavoro, ciascuno dei quali, di norma, costituito da non meno di cinque unità e non più di dieci unità del personale indicato al comma 2, incluso il coordinatore. È ammessa la partecipazione ai gruppi anche del personale temporaneamente assegnato agli Uffici predetti a qualsivoglia titolo, purché per un periodo di tempo non inferiore a quello specificato all'articolo 3, comma 5.
4. Non è ammessa la partecipazione, con qualsiasi funzione, a più gruppi di lavoro.

Articolo 3

Impegno finanziario e misura dei compensi per la remunerazione del personale

1. A decorrere dall'anno 2023, nell'ambito delle risorse certe e stabili del Fondo di Amministrazione (come accertate con il decreto della Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie indicato nelle premesse del presente Accordo), pari ad euro 144.662.156,20 e, in particolare, nella relativa quota disponibile di euro 16.950.249,40, la somma complessiva di euro 466.620,00 (al netto degli oneri riflessi a carico dello Stato) è destinata alla corresponsione dei compensi al personale non direttivo partecipante all'attività di ricerca e sperimentazione ai sensi degli artt. 1 e 2, nelle seguenti misure:
 - attività di ricerca, euro 452.480,00;
 - attività di sperimentazione, euro 14.140,00.
2. La misura dei compensi unitari è correlata ad un numero massimo di 28 gruppi per l'attività di ricerca, ciascuno composto secondo quanto indicato all'articolo 1, comma 3 (per complessive n. 140 unità) e ad un numero massimo di 4 gruppi per l'attività di sperimentazione, ciascuno composto secondo quanto indicato all'articolo 2, comma 3 (per complessive n. 20 unità).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

3. Sia nell'ambito dell'attività di ricerca che in quella di sperimentazione, la misura del compenso spettante al coordinatore è incrementata del 5 per cento rispetto a quella attribuita ai componenti dei gruppi.
4. Nel rispetto dei parametri e criteri definiti con il presente Accordo i compensi individuali da riconoscere al personale non direttivo e non dirigente incaricato dell'attività di ricerca e dell'attività di sperimentazione, sono determinati nelle seguenti misure:
 - per l'attività di ricerca, euro 3.200,00 annui per i componenti dei gruppi e euro 3.360,00 annui per i coordinatori.
 - per l'attività di sperimentazione, euro 700,00 annui per i componenti dei gruppi e in euro 735,00 annui per i coordinatori.
5. I compensi sono oggetto di liquidazione mediante due quote pari al 50 per cento dei medesimi secondo il procedimento indicato all'articolo 6. La liquidazione di ciascuna quota del compenso al singolo componente del gruppo di lavoro è autorizzata dal Capo del Corpo nazionale a condizione che l'interessato abbia prestato servizio negli Uffici centrali del Dipartimento, di cui agli articoli 1 e 2, per almeno 60 giorni nel corso della corrispondente fase di lavoro, salvi i casi di cui all'articolo 1, comma 4.

Articolo 4

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dal presente accordo integrativo nazionale, pari a euro 466.620,00, si provvede, a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo della quota delle risorse certe e stabili del Fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (iscritto al capitolo 1801, piano gestionale 04) ancora prive di vincolo giuridico di destinazione, pari ad euro 16.950.249,40, come accertate nel decreto ministeriale citato in premessa.
2. Ai fini dell'erogazione dei compensi di cui all'articolo 3 del presente Accordo e delle misure ivi previste, resta ferma la procedura annuale di accertamento delle risorse che alimentano stabilmente il fondo di amministrazione ai sensi dell'articolo 11 comma 1, del D.P.R. 17 giugno 2022, numero 121, come disciplinata dai commi 3 e 4 dell'articolo 12 del medesimo D.P.R..

Articolo 5

Oggetto ed obiettivi dell'attività di ricerca e dell'attività di sperimentazione

1. Il Capo del Corpo nazionale, sentiti i Direttori centrali, indica gli ambiti di interesse per l'Amministrazione, quale riferimento per l'individuazione dei progetti di ricerca e dei progetti di sperimentazione da sviluppare nel corso dell'anno. Sulla base di tali indicazioni, i dirigenti degli Uffici centrali propongono al Capo del Corpo nazionale uno o più progetti di ricerca e di sperimentazione, specificandone l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la composizione del gruppo da incaricare e il relativo coordinatore. Fermi restando i ruoli di appartenenza del personale partecipante all'attività di ricerca, il singolo gruppo di lavoro



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

può essere composto anche da personale in servizio presso gli Uffici centrali diversi da quello proponente, previa intesa tra i rispettivi dirigenti.

2. In esito alla ricognizione delle proposte e previa informazione alle organizzazioni sindacali nazionali, il Capo del Corpo nazionale definisce, con proprio decreto, nel rispetto dei valori finanziari di cui agli articoli 3 e 4 del presente Accordo, il piano annuale delle attività di ricerca e sperimentazione. Con il medesimo decreto sono costituiti ed incaricati i gruppi di lavoro.

Articolo 6

Organizzazione e tempi di svolgimento e verifica del conseguimento degli obiettivi dell'attività di ricerca e dell'attività di sperimentazione

1. Lo svolgimento dell'attività di ricerca e dell'attività di sperimentazione si articola in due fasi, ciascuna indicativamente della durata di tre mesi: la prima, di norma, nel periodo compreso tra il 15 febbraio e il 15 maggio, al termine della quale viene effettuata una verifica dello stato di avanzamento del lavoro; la seconda, di norma, tra il 16 maggio e il 15 agosto, che si conclude con la presentazione dei risultati finali.
2. Eventuali richieste di variazione della composizione dei gruppi di lavoro dovute ad avvicendamenti del personale interessato possono essere valutate solo se formulate prima dell'inizio di ciascuna delle fasi di cui al precedente comma 1.
3. Il coordinatore del gruppo è responsabile dell'organizzazione e dei risultati del lavoro nonché del rispetto dei tempi indicati al comma 1 ai fini dell'attribuzione dei compensi stabiliti nell'articolo 3.
4. Al termine di ciascuna fase di lavoro, il coordinatore ne attesta lo stato di avanzamento e indica gli eventuali componenti del gruppo che non hanno contribuito all'attività di ricerca o all'attività di sperimentazione, per condizioni oggettive o soggettive. Acquisita la dichiarazione del coordinatore del gruppo, il dirigente dell'Ufficio referente ne cura la trasmissione al Direttore centrale sovraordinato, indicando, altresì, i nominativi dei componenti che, nel corso del periodo di svolgimento della fase di lavoro, hanno prestato servizio presso gli Uffici centrali interessati per un numero di giorni inferiore al minimo indicato all'articolo 3, comma 5.
5. Con riguardo ai lavori prodotti con l'attività di ricerca e con l'attività di sperimentazione dai gruppi afferenti a ciascuna Direzione centrale, il relativo Direttore centrale acquisisce gli elementi necessari per verificare che, con la prima fase, il lavoro risulti sviluppato per almeno il 50% del totale e che, a conclusione delle attività, siano stati raggiunti gli obiettivi della ricerca e della sperimentazione, fornendone al Capo del Corpo nazionale il completo consuntivo. Per i gruppi di ricerca afferenti agli Uffici di diretta collaborazione del Capo del Corpo nazionale ed agli Uffici di diretta collaborazione del Capo Dipartimento, la verifica dello stato di avanzamento e del raggiungimento degli obiettivi, nonché la conseguente consuntivazione sono affidate al dirigente dell'Ufficio del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
6. Sulla base degli elementi acquisiti con le consuntivazioni dei Direttori centrali e del dirigente dell'Ufficio del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al comma 5, il Capo del Corpo nazionale autorizza la liquidazione della prima e della seconda quota del compenso individuale nelle misure stabilite all'articolo 3. E' consentito che, al termine del primo



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

periodo di attività, un gruppo consegna l'elaborato finale ritenendo di aver assolto all'incarico ricevuto, fermo restando il frazionamento in due quote ai fini della corresponsione del compenso.

Articolo 7

Disposizioni transitorie e disposizioni finali

1. In prima applicazione, l'attività di ricerca e l'attività di sperimentazione si svolgono in un'unica fase, con verifica finale del raggiungimento degli obiettivi come indicato all'articolo 6.
2. La liquidazione dei compensi individuali avviene in un'unica soluzione ed è autorizzata dal Capo del Corpo nazionale sulla base delle dichiarazioni del coordinatore del gruppo, prodotte ai sensi dell'articolo 6, comma 4, nonché di una attestazione del Direttore centrale, o del Dirigente dell'Ufficio del Capo del Corpo nazionale del raggiungimento degli obiettivi indicati nel decreto di incarico, ai sensi dell'articolo 6, comma 5.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL
PERSONALE NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE

FNS CISL VV.F.

CO.NA.PO.

UIL PA VV.F.

FP CGIL VV.F.

CONFSAL VV.F.

USB PI VV.F.

IL CAPO DIPARTIMENTO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALL'IPOTESI DI ACCORDO INTEGRATIVO NAZIONALE CONCERNENTE LA DISTRIBUZIONE DEL FONDO DI AMMINISTRAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 11 DEL D.P.R. 17 GIUGNO 2022, N.121, IN MERITO ALL'ARTICOLO 12, COMMA 1, LETTERA H) "ATTIVITA' PROGETTUALI DI STUDIO, RICERCA E SPERIMENTAZIONE"

Modulo 1 – Scheda 1.1

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto dell'accordo ed autodichiarazione relativa agli adempimenti di legge

DATA DI SOTTOSCRIZIONE	12 settembre 2023
PERIODO TEMPORALE DI VIGENZA	A decorrere dall'anno 2023, fatta salva la procedura di determinazione annuale dell'ammontare complessivo delle risorse del fondo di amministrazione e nell'ambito degli utilizzi complessivi per la remunerazione degli istituti retributivi posti annualmente a carico del fondo medesimo.
SOGGETTI DESTINATARI	Personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
MATERIE TRATTATE DAL CONTRATTO INTEGRATIVO	L'ipotesi di accordo integrativo nazionale attiene all'utilizzo del fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del CNVVF (di cui all'articolo 11 del D.P.R. 17/06/2022, n. 121) per sviluppare attività progettuali di ricerca e sperimentazione in ambiti di interesse dell'Amministrazione, così come previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera h), del citato D.P.R.. L'ipotesi di accordo aggiorna, sostituendolo, l'accordo decentrato a livello nazionale sottoscritto in data 14 maggio 1999, non più rispondente all'attuale assetto ordinamentale del personale dei ruoli non direttivi e non dirigenti, profondamente modificato con il d.lgs. 127/2018, rivisitando le modalità di svolgimento delle attività di ricerca e sperimentazione. L'ipotesi di accordo definisce l'impianto organizzativo per lo svolgimento delle predette attività, i criteri per la determinazione dei compensi da riconoscere al personale direttivo, la misura dei compensi medesimi e la correlata misura massima dell'impegno finanziario annualmente assumibile.

RISPETTO DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA CONTRATTAZIONE	Acquisito il visto di positivo riscontro amministrativo contabile da parte del coesistente Ufficio Centrale del Bilancio (visto n.4792 del 20.07.2023) del D.M. n.572 del 19.07.2023 di determinazione della consistenza delle risorse certe e stabili costituenti la dotazione del fondo di amministrazione per l'anno 2023 (euro 144.662.156,20) e della quota di queste non ancora destinata, con accordi negoziali, a istituti retributivi permanenti (euro 16.950.249,40)
---	--

Modulo 2

Illustrazione dell'articolato dell'accordo (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale – modalità di utilizzo delle risorse accessorie – risultati attesi – altre informazioni utili)

La presente ipotesi di accordo integrativo nazionale del 12 settembre 2023 annulla e sostituisce la precedente, siglata il 31 gennaio 2023, e definisce le modalità di utilizzazione del Fondo di Amministrazione di cui all'articolo 11 del d.P.R. 17 giugno 2022, n. 121, in relazione al comma 1, lettera h), dell'articolo 12 per la parte relativa alle attività progettuali di studio, ricerca e sperimentazione.

Finalità dell'ipotesi di accordo, che recepisce le osservazioni degli organismi di controllo espresse in relazione alla precedente sopraindicata versione del 31 gennaio 2023, è quella di rivisitare il vigente accordo decentrato a livello nazionale del 14 maggio 1999, individuando la nuova platea dei soggetti interessati dalle suddette attività progettuali, destinatari dei relativi compensi, nonché rivedendo le modalità di svolgimento e di valutazione delle attività medesime.

L'ipotesi di accordo definisce i parametri e i criteri per la determinazione della nuova misura dei compensi da riconoscere al personale non direttivo e non dirigente incaricato delle attività di ricerca e sperimentazione, la misura dei compensi medesimi, nonché il valore massimo del complessivo impegno finanziario annuale che trova imputazione e copertura sulle disponibilità del Fondo di Amministrazione, iscritto al capitolo 1801, piano gestionale 4, del bilancio del Ministero dell'interno.

L'ipotesi di accordo si compone, oltre che delle premesse, di sette articoli, che si andranno singolarmente ad illustrare:

l'articolo 1 - Personale non direttivo partecipante all'attività di ricerca, stabilisce che il personale incaricato svolge l'attività di ricerca al di fuori dell'orario di lavoro ordinario e straordinario trattandosi di attività incentivata a cui aderisce su base volontaria; individua il personale che può partecipare all'attività di ricerca costituito dagli appartenenti ai ruoli degli ispettori che svolgono sia funzioni operative che tecnico-professionali, compresi anche gli ispettori dei ruoli specialistici e ad esaurimento, in servizio presso le articolazioni centrali del Dipartimento e definisce la composizione dei gruppi di lavoro; è inoltre prevista, nel rispetto del definito numero complessivo di partecipanti e del valore dell'impegno di spesa annuale complessivamente assumibile, di personale non direttivo in servizio presso le strutture territoriali.

L'articolo 2 - *Personale non direttivo partecipante all'attività di sperimentazione*, stabilisce che il personale incaricato svolge l'attività di sperimentazione al di fuori dell'orario di lavoro ordinario e straordinario trattandosi di attività incentivata a cui aderisce su base volontaria; definisce la composizione dei gruppi di lavoro e individua il personale che può partecipare all'attività di sperimentazione costituito dagli appartenenti ai ruoli non direttivi e non dirigenti che espletano funzioni sia operative che tecnico-professionali e che non partecipano all'attività di ricerca di cui all'articolo precedente, in servizio presso le articolazioni centrali del Dipartimento dotate di laboratori di prova.

L'articolo 3 - *Impegno finanziario e misura dei compensi per la remunerazione del personale*, determina in complessivi euro 466.620,00 l'impegno di spesa massimo assumibile annualmente sul fondo di amministrazione per la corresponsione dei compensi al personale partecipante all'attività di ricerca e di sperimentazione.

Tale valore, che costituisce quindi il limite massimo di spesa annuale a decorrere dal 2023, scaturisce dalla definizione del numero massimo di gruppi costituibili, pari a 28 per l'attività di ricerca e 4 per l'attività di sperimentazione, per, rispettivamente, complessive 140 e 20 unità di personale non direttivo, cui riconoscere le misure economiche stabilite nel medesimo articolo 3.

La quantificazione effettuata costituisce la potenziale spesa massima, supponendo, quindi, che si formino tutti i previsti 28 gruppi per l'attività di ricerca e 4 per quella di sperimentazione, con il numero massimo di partecipanti, pari a 5 compreso il coordinatore.

In merito ai criteri di determinazione della misura dei compensi è previsto che la figura del coordinatore del gruppo, sia per l'attività di ricerca che quella di sperimentazione, percepisca un compenso maggiorato del 5% rispetto ai componenti.

L'articolo 4 – *Copertura finanziaria*, individua la copertura finanziaria del predetto valore massimo della presente ipotesi di accordo, pari ad euro 466.620,00 a decorrere dall'anno 2023, nella quota di risorse certe e stabili del fondo di amministrazione ancora libera da destinazione giuridica, pari ad euro 16.950.249,40.

Il comma 2 dell'articolo 4 subordina la corresponsione e la misura dei compensi per gli anni successivi al 2023 alla procedura annuale di accertamento delle risorse che alimentano stabilmente il fondo di amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del d.P.R. 17 giugno 2022, n.121, come disciplinata dai commi 3 e 4 del medesimo d.P.R..

L'articolo 5 - *Oggetto ed obiettivi dell'attività di ricerca e dell'attività di sperimentazione*, indica le modalità per individuare gli ambiti di interesse per l'Amministrazione che dovranno formare oggetto dei progetti di ricerca e di sperimentazione da sviluppare nel corso dell'anno di riferimento, nonché le procedure per la formazione dei gruppi; tale *iter* si conclude con il decreto a firma del Capo del Corpo nazionale che definisce, nel rispetto dei valori finanziari stabiliti, il piano annuale delle attività di ricerca e delle attività di sperimentazione e la relativa composizione dei gruppi di lavoro.

L'articolo 6 - *Organizzazione e tempi di svolgimento e verifica del conseguimento degli obiettivi dell'attività di ricerca e dell'attività di sperimentazione*, stabilisce che l'attività di ricerca e l'attività di sperimentazione si sviluppino in due fasi successive, definendone il periodo temporale di svolgimento; al termine di ciascuna fase, sulla base dell'attestazione del coordinatore del gruppo, che è responsabile dell'organizzazione e dei risultati del lavoro e delle attestazioni del dirigente referente, il Capo del Corpo nazionale autorizza la liquidazione del compenso individuale a condizione che, con la prima fase, il lavoro risulti sviluppato almeno per il 50% del totale e che, a conclusione delle attività, siano stati raggiunti gli obiettivi assegnati a ciascun gruppo per l'attività di ricerca e per l'attività di sperimentazione nel decreto di incarico.

L'articolo 7 - *Disposizioni transitorie e disposizioni finali*, prevede, in fase di prima applicazione e per l'anno 2023, una semplificazione delle procedure onde consentire comunque l'espletamento delle descritte attività, attesi i ristretti tempi di attuazione anche in relazione all'esigenza di garantire l'iter procedurale complessivo. Inoltre, si prevede la liquidazione dei compensi in un'unica soluzione anziché mediante due quote.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA ALL'IPOTESI DI ACCORDO INTEGRATIVO NAZIONALE CONCERNENTE LA DISTRIBUZIONE DEL FONDO DI AMMINISTRAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 11 DEL D.P.R. 17 GIUGNO 2022, N. 121, IN MERITO ALL'ARTICOLO 12, COMMA 1, LETTERA H) "ATTIVITA' PROGETTUALI DI STUDIO, RICERCA E SPERIMENTAZIONE"

Materia oggetto di contrattazione integrativa

Con accordi integrativi, i quali, a pena di nullità delle relative previsioni difformi, non possono porsi in contrasto con i vincoli risultanti dai decreti del Presidente della Repubblica di recepimento degli accordi sindacali di rinnovo del CCNL, ovvero comportare oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale (Artt. 38 e 84, d.lgs. n. 217/2005), vengono convenute le specifiche utilizzazioni del fondo.

Tra le materie demandate alla fonte negoziale integrativa rientrano anche i criteri di utilizzo delle risorse finanziarie presenti sui fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, in particolare, i compensi per le attività progettuali di ricerca e sperimentazione.

Modulo I – La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Premessa formale necessaria per l'avvio della contrattazione integrativa con le rappresentanze sindacali è stata l'adozione da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 40-bis del D.Lgs. n.165/2001, del provvedimento di costituzione delle risorse costituenti la dotazione del fondo di amministrazione per l'anno 2023, finalizzato al controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.

In proposito, con decreto del Direttore Centrale per le Risorse Finanziarie del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del 19 luglio 2023, n.572, registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2023 (n.4792) è stata determinata la consistenza delle risorse certe e stabili costituenti la dotazione del Fondo di Amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale VV.F. per l'anno 2023, che risulta fissata ad € 144.662.156,20, con una quota delle medesime risorse certe e stabili ancora libere da vincolo di destinazione pari ad euro 16.950.249,40.

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto integrativo sottoposto a certificazione

Non pertinente alla presente ipotesi di accordo.

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

L'intero onere derivante dalla presente ipotesi di accordo, pari ad euro 466.620,00, è destinato a finanziare la corresponsione al personale non direttivo del Corpo nazionale dei compensi spettanti per le attività progettuali di ricerca e sperimentazione.

In merito ai criteri di quantificazione si evidenzia che è stata determinata la spesa massima che, in applicazione delle misure dei compensi individuate, può realmente derivare dalla presente ipotesi di accordo.

Le misure dei compensi, come definite all'articolo 3, sono le seguenti: per l'attività di ricerca euro 3.200,00 annui per i componenti dei gruppi ed euro 3.360,00 annui per i coordinatori; per l'attività di sperimentazione euro 700,00 annui per i componenti dei gruppi ed euro 735,00 per i coordinatori.

L'attività di ricerca può essere svolta da un numero massimo di 28 gruppi, per complessive 140 unità di personale non direttivo, mentre l'attività di sperimentazione può essere svolta da un numero massimo di 4 gruppi, per complessive 20 unità di personale non direttivo.

Al fine di assicurare la piena copertura finanziaria della presente ipotesi di accordo è stata quindi considerata la potenziale spesa massima conseguente alla costituzione di tutti i 28 gruppi consentiti per l'attività di ricerca e i 4 per l'attività di sperimentazione, con 5 unità per ognuno compreso il coordinatore.

In sintesi:

RICERCA	
28 gruppi x 5 unità, incluso coordinatore = 140	componenti 112 x € 3.200,00 = € 358.400,00 coordinatori 28 x € 3.360,00 = € <u>94.080,00</u> € 452.480,00
SPERIMENTAZIONE	
4 gruppi x 5 unità, incluso coordinatore = 20	componenti 16 x € 700,00 = € 11.200,00 coordinatori 4 x € 735,00 = € <u>2.940,00</u> € 14.140,00

Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

a. Attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità.

Le attività di ricerca e sperimentazione costituiscono finalità prioritarie da conseguire con l'utilizzo delle risorse che compongono il fondo di amministrazione.

Le attività di ricerca e sperimentazione svolte annualmente dal personale non direttivo del Corpo nazionale, infatti, tendono sia ad elevare il livello di conoscenza, formazione e aggiornamento dei partecipanti, che ad offrire all'amministrazione nuove opportunità di accrescimento del proprio Know-how con individuazione di nuove metodiche e opportunità operative.

Trattasi, quindi, di una destinazione di utilizzo del fondo avente natura certa e continuativa.

Con la presente ipotesi di accordo si destina a tale attività, a decorrere dall'anno 2023, la somma complessiva annua di euro 466.620,00 che trova copertura nell'ambito delle risorse del fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità ancora libere da vincoli di destinazione.

Tali risorse sono state accertate con il D.M. n.572 del 19.07.2023 (registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell'Interno il 20.07.2023, n.4792) nella misura complessiva di euro 16.950.249,40, come indicate nella sottostante tabella:

D.P.R. n. 41/2018 - ART 8 C. 2	Incremento annuo Fondo di Amministrazione a decorrere dall'anno 2018	2.803.726,11
D.P.R. n. 47/2018 - ART. 6	Incremento annuo Fondo - valore annuo 2023 (che incrementerà negli anni successivi) destinato a potenziare l'efficacia dei servizi istituzionali	693,29
D.LGS. 127/2018 (Allegato 1 - ART 17-bis, C. 6, del D.LGS. n.97/2017)	Incremento annuo Fondo - valore annuo 2023 (che incrementerà negli anni successivi) destinato a potenziare l'efficacia dei servizi istituzionali	3.686,00
ACCORDO INTEGRATIVO 24 MAGGIO 2019 ART.5 c.5 ex art.1 c.680 L.205/2017	Incremento annuo fondo a decorrere dall'anno 2020	10.033,00
D.L. 76/2020 art. 20 c. 11	Incremento annuo Fondo - valore annuo 2023 (che incrementerà negli anni successivi) destinato a potenziare l'efficacia dei servizi istituzionali	1.569,00
D.L. 76/2020 art. 20 c. 4	Incremento annuo fondo a decorrere dall'anno 2022 destinato a potenziare l'efficacia dei servizi istituzionali	13.972.000,00
D.L. 115 del 9 agosto 2022 art. 22 bis Allegato B	Incremento annuo fondo - valore annuo 2023 pari a euro 199.352,98 ma da considerarsi stabile nel minor valore di euro 158.542	158.542,00
TOTALE		16.950.249,40

Dall'attuazione della presente ipotesi di accordo conseguirà, pertanto, che le risorse certe e stabili senza vincolo di destinazione (che continueranno quindi a partecipare alla formazione delle c.d. economie annuali di gestione) si ridurranno alla somma complessiva di euro 16.483.629,40.